COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MACRELLI ed altri. Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi d'impugnazione in materia processuale penale. (2902) 785

PRESIDENTE 785, 786, 787, 788, 789, 790, 792, 793, 794
RICCIO STEFANO 785, 789, 791, 794
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 785, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794
TESAURO . . . 786, 788, 789, 790, 792, 794
MURDACA, *Relatore* 786, 787, 788
BERLINGUER . . 786, 787, 789, 791, 792
AMADEI 786, 789
CAVALLARI VINCENZO 786, 788, 793
CAPALOZZA . . . 787, 788, 789, 792, 793
MURGIA 789, 790
DEGLI OCCHI 789, 790, 791, 792
PETRILLI 793

Votazione segreta:

PRESIDENTE 794

La seduta comincia alle 17,40.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Macrelli ed altri: Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale. (2902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macrelli, Formichella e Villelli: Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale.

Su questa proposta di legge la Commissione ha già avuto occasione di discutere ampiamente dando incarico al relatore, onorevole Murdaca, di presentare gli emendamenti e le sue osservazioni. Gli emendamenti sono stati presentati. Ricordo anche che l'onorevole Murgia ha presentato un emendamento all'articolo 201 del codice di procedura penale. Sono stato informato anche dal vice-presidente Riccio, particolarmente competente in materia, che la discussione su questa proposta di legge si va ampliando sino ad investire il problema della competenza del giudice di appello.

RICCIO. Per limitare il campo delle discussioni l'onorevole Murgia ha deciso di presentare una nuova proposta di legge. La discussione resta, pertanto, semplificata

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole, in linea di massima, alla proposta di legge n. 2902.

Penso, però, che sarebbe bene iniziare l'esame degli articoli. in quella sede solleverò talune obiezioni.

PRESIDENTE. Prendiamo a base della discussione il nuovo testo proposto dal relatore onorevole Murdaca che modifica anche l'intitolazione della proposta di legge:

« Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione, transitorie e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666 ».

Do lettura dell'articolo 1 nel testo proposto dal relatore:

« L'articolo 198 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 198. — « Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione di impugnazione è ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.

Le parti private ed i difensori possono fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato».

TESAURO. Io penso che il secondo periodo. « La parte e i difensori... » debba andare a capo.

PRESIDENTE. D'accordo. Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« L'articolo 201 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente·

Art. 201. — « I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'articolo 151.

Quanto, ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.

Nello stesso termine il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.

I motivi possono essere trasmessi altresì col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al predetto cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento.

Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione deve essere autenticata o dal notaio o da persona autorizzata.

In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità.

Essi si presentano entro il termine suindicato anche con più atti successivi al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza ».

MURDACA, *Relatore*. Qui manca un periodo corrispondente al secondo periodo dell'articolo 198, che va posto come quarto comma. Inoltre anziché dire « fare la dichiarazione », bisognerebbe dire « presentare i motivi ».

BERLINGUER. Siccome si parla di cancelliere del pretore e poi di cancelliere del giudice, non vorrei che questo provocasse dei dubbi.

MURDACA, *Relatore*. L'espressione è, effettivamente, impersonale.

AMADEI. Si potrebbe dire « cancelliere predetto ».

MURGIA. La persona più qualificata per l'autenticazione della firma del difensore ritengo sia il cancelliere della pretura o del tribunale.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento: al comma 5° dell'articolo 2, dopo le parole « da un notaio » aggiungere le parole « o cancelliere del tribunale »...

CAVALLARI VINCENZO. Mi permetto di avanzare riserve sulla dizione « persona autorizzata », che mi sembra poco felice.

MURDACA, *Relatore*. Le persone autorizzate sono elencate nell'articolo successivo, e sono il sindaco, il giudice conciliatore o un membro del consiglio dell'ordine forense. Chiarita la sostanza della norma, non ho alcuna difficoltà a sostituire quella formula con

un'altra che la Commissione ritenga preferibile.

TESAURO. Non si tratta di una vera e propria « autorizzazione ».

MURDACA, *Relatore*. Poiché le persone « autorizzate » all'autenticazione sono quelle indicate nel decreto 8 agosto 1955, che noi stiamo modificando. ho ritenuto opportuno riferirmi a quella dizione.

Nella modifica attuata nel 1955 è detto che « la sottoscrizione deve essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ». Ho usato il termine « autorizzata » appunto perché alcune delle persone che possono autenticare non sono « pubblici ufficiali ».

PRESIDENTE. La formula potrebbe essere modificata in questi termini: sostituire la espressione « persone autorizzate » con l'altra « le persone legittimate ai sensi dell'articolo seguente ».

BERLINGUER. Dato che qui si mutano le norme in vigore, appare preferibile elencare semplicemente le « persone autorizzate ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi pare che la formula « persone autorizzate », anche se non è perfetta dal punto di vista della tecnica giuridica, non deve essere scartata *a priori*. Il riferimento al successivo articolo mi lascia perplesso, in quanto potrebbero essere apportati mutamenti all'ordine delle norme.

PRESIDENTE. La dizione di « persona abilitata a questo scopo » mi sembra giuridicamente più esatta.

CAVALLARI VINCENZO. La dizione di « persona autorizzata » non mi pare molto felice. È esatto il riferimento del collega Murdaca, ma faccio presente che « pubblico ufficiale a ciò autorizzato » – come precisava la precedente norma – è espressione che ha un suo significato logico che non vi è più quando si parla di « persona autorizzata », il che rappresenta, oltre tutto, una dizione inconsueta.

Mi pare, pertanto, che questo comma potrebbe essere così formulato: « Se si tratta di parti private o del difensore, la sottoscrizione deve essere autenticata ».

PRESIDENTE. Mi pare che la dizione dell'onorevole Cavallari sia la migliore. Qual è il parere del relatore?

MURDACA, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento Cavallari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Cavallari:

« Se si tratta di parti private o del difensore, la sottoscrizione deve essere autenticata ».

(*È approvato*).

Passiamo al successivo comma. Di esso mi permetto di sottoporre alla Commissione una nuova dizione da me formulata e che mi appare più rispondente agli scopi c' e si intendono raggiungere:

« Essi si presentano entro il limite suindicato, anche con più atti successivi ».

Si sopprime, cioè, il riferimento « al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato »: ciò in quanto si intende lasciar salva la facoltà di presentare i motivi dell'impugnazione anche in sede diversa. La dizione « anche con più atti successivi » chiarisce che nuovi motivi possono essere aggiunti a quelli inizialmente presentati, sempreché ciò avvenga nei termini previsti dalla legge.

CAPALOZZA. È evidente che i motivi possono essere presentati sia nel luogo ove l'imputato o il difensore si trovano sia là dove risiede il giudice che abbia emesso quel determinato provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 che, per opportunità di tecnica legislativa, propongo di unificare in un unico comma, così formulato:

« In ogni caso di impugnazione, i motivi devono essere esposti specificamente, pena la immissibilità, e possono essere presentati, o trasmessi, entro il termine suindicato, anche con più atti successivi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2:

« I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso:

L'articolo 201 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 201. — « I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'articolo 151.

Quando ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.

Nello stesso termine il difensore può esaminare nella Cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.

Le parti private ed i difensori possono presentare i motivi anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo caso. L'ufficiale che riceve l'atto li trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

I motivi possono altresì essere trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento.

Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione deve essere autenticata o dal notaio o da persona autorizzata.

In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e possono essere presentati o trasmessi entro il termine suindicato anche con più atti successivi.

I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Se si tratta di parti private o del difensore, la sottoscrizione deve essere autenticata.

In ogni caso di impugnazione, i motivi devono essere esposti specificamente, a pena di inammissimilità, e possono essere presentati, o trasmessi, entro il termine suindicato, anche con più atti successivi.

I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« L'articolo 5 delle norme di attuazione e coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente:

Art. 5. — « La sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione fatta a termini del primo capoverso dell'articolo 198 del Codice di procedura penale, e la sottoscrizione della enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta a termini del terzo capoverso dell'articolo 201 del Codice predetto, devono essere corredate dalla semplice autentica da un notaio, o dal sindaco o dal giudice conciliatore ovvero da un membro del consiglio dell'ordine forense ».

TESAURO. Propongo di sostituire, nel primo comma, le parole « devono essere autenticate » alle parole « devono essere corredate della semplice autentica ». È noto che la legge in vigore rappresenta una innovazione infelice rispetto alla prassi tradizionalmente vigente in materia, alla quale, con la presente norma, si intende ritornare.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Poiché è già prevista, nella legislazione vigente, l'autentica del segretario del consiglio forense, propongo di aggiungere nell'articolo 3, dopo le parole « o dal giudice conciliatore » le parole « o dal segretario del consiglio forense ».

MURDACA, *Relatore*. Il segretario fa parte del consiglio dell'ordine forense, e, quindi, non è necessario menzionarlo esplicitamente.

BERLINGUER. La formula adottata dal relatore « semplice autentica » tende evidentemente a distinguere il nuovo concetto al quale ci ispiriamo dalla vecchia formulazione, che ha dato luogo ai ben noti inconvenienti.

Uno di tali inconvenienti, e fra i più frequenti, è rappresentato dalla difficoltà di rintracciare il segretario del Consiglio dell'ordine: tale difficoltà viene superata se tale facoltà verrà estesa a tutti i componenti il consiglio.

MURDACA, *Relatore*. La nuova formulazione si contrappone a quella che ha cagionato tante incertezze in passato. L'articolo 2703 del Codice civile, a proposito dell'autentica, si esprime in questi termini: « L'autentica consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'indennità della persona che sottoscrive ». Di qui nascono gli inconvenienti lamentati, e di qui l'opportunità della modifica di cui ci stiamo occupando. Ecco perché ho usato l'espressione « semplice autentica »; se invece lasciassimo l'espressione « autentica » ricadremmo nell'equivoco.

PRESIDENTE. Il significato della « autentica » è diverso nel codice civile e nel diritto processuale.

CAPALOZZA. È accaduto, tuttavia, che quella formula sia stata inserita nel decreto presidenziale di coordinamento.

CAVALLARI VINCENZO. Vi è una differenza fra l'articolo 5 delle norme di attuazione e l'attuale articolo 5.

Tra il vecchio e il nuovo testo, il giudice dovrà ora scegliere il secondo. Occorrerà trovare una formula più precisa di quella prevista nella proposta di legge in discussione, in

quanto nel linguaggio giuridico non esiste una autentica « semplice » e una autentica « complessa ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritengo opportuno fare una precisazione a proposito della « autentica ». Per « autentica » oggi si intende un atto assai diverso da quello indicato nel Codice civile: si intende che uno sia presente e che si dia atto che egli ha apposto la firma. Sino a quando il principio generale è quello, si dovrebbe riuscire a configurare un'altra ipotesi e dire che, in questo caso, per « autentica » si intende sufficiente la dichiarazione che quella firma è di quella persona. Dobbiamo fare questa precisazione, perché, in caso contrario, ricadiamo nell'ipotesi prevista dal codice civile; s'impone cioè la presenza della persona, con la seguente possibilità di una impugnativa per falso ove tale presenza manchi. La formula « semplice autentica » mira appunto a superare tale scoglio.

CAPALOZZA. Una formula più rispondente allo scopo potrebbe essere questa: « Devono essere autenticate senza le formalità di cui all'articolo 2703 del codice civile ».

TESAURO. L'autentica non è valida se non contiene l'attestazione del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza.

RICCIO. Noi non vogliamo riferirci alla « autentica » tradizionale, ma vogliamo introdurre un concetto nuovo, nel senso di stabilire che è necessaria soltanto una certificazione da parte di un pubblico ufficiale o di altra persona debitamente autorizzata, la quale attesti che quella firma è di quella determinata persona. Si tratta, in sostanza, di trovare una formula diversa dalla « autentica », quale potrebbe essere la « certificazione » o la « attestazione ».

MURGIA. La formula rispondente allo scopo potrebbe essere questa: aggiungere dopo le parole « devono essere » le parole « e devono essere accompagnate dalla dichiarazione che la firma è autografa ». Questa formula mi sembra la più comprensiva e la più comoda, oltre che la più rispondente alla nostra prassi forense.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Bisogna badare a non introdurre una terminologia nuova rispetto a quella esistente nei codici.

PRESIDENTE. L'autenticazione è valida anche se non apposta in presenza. questa è la prassi costante nel campo processuale. Ritengo quindi che la Commissione possa concordare sulla seguente formulazione della parte finale dell'articolo.

« Devono essere accompagnate dall'attestazione che la firma è autentica, fatta da un notaio, o dal sindaco, o dal giudice conciliatore, ovvero da un membro del consiglio dell'ordine forense ».

Tale formula non dovrebbe dar luogo ad equivoci, anche perché appare chiaro che il legislatore ha voluto espressamente escludere che vi sia la necessità della presenza fisica della persona.

AMADEI. Considerato che il concetto che la Commissione vuole instaurare è quello della « autenticità », diverso dall'« autentica » del codice, si potrebbe varare la seguente formula. « Le sottoscrizioni... devono essere accompagnate dall'attestazione di un notaio... della autenticità della firma ».

DEGLI OCCHI. Ritengo di poter concordare sulla formula del collega Amadei. Non posso però esprimere parere favorevole alla inclusione del giudice conciliatore in quanto ciò, a mio avviso, allargherebbe al di là dei limiti ragionevoli le possibilità di autenticazione.

Per quanto riguarda poi il riferimento ai « componenti del consiglio dell'ordine forense, ritengo che si debba aggiungere « territorialmente competente ».

Non vorrei, in sostanza, che da una interpretazione troppo restrittiva si passasse ad un'altra eccessivamente lata.

RICCIO. Se la autenticazione può essere fatta da qualunque notaio, non vedo perché non possa esser fatta da un qualunque componente dei consigli dell'ordine forense.

MURGIA. Fra le persone autorizzate alla autenticazione e, propongo di includere – e ciò forma oggetto di un mio emendamento aggiuntivo – le parole « o del cancelliere del tribunale o della pretura ».

BERLINGUER. Ritengo che questa aggiunta sia superflua. Con la sua semplice controfirma il cancelliere autentica i motivi dell'impugnazione o dell'appello.

PRESIDENTE. Dopo quest'ampia discussione, ritengo opportuno passare ai voti, anche perché si è delineato un sostanziale accordo.

Sull'articolo 3 è stato presentato un emendamento soppressivo dall'onorevole Degli Occhi. Chiedo all'onorevole Degli Occhi se vuole mantenere il suo emendamento.

DEGLI OCCHI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Degli Occhi:

Sopprimere le parole « o dal giudice conciliatore ».

(*Non è approvato*).

Vi è inoltre un emendamento dell'onorevole Murgia:

dopo le parole « dell'ordine forense » aggiungere « o del cancelliere del tribunale o della pretura ».

Onorevole Murgia, insiste sul suo emendamento?

MURGIA. Rinunzio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Amadei:

sostituire le parole « devono essere corredate della semplice autentica da un notaio » con le parole: « devono essere accompagnate dall'attestazione dell'autenticità della firma a parte di un notaio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il testo così modificato dell'articolo 3.

L'articolo 5 delle norme di attuazione e coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente:

Art. 5. — « La sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione fatta a termini del primo capoverso dell'articolo 198 del Codice di procedura penale, e la sottoscrizione della enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta a termini del quarto capoverso dell'articolo 201 del Codice predetto, devono essere accompagnate dalla attestazione della autenticità della firma fatta da parte di un notaio, o del sindaco o del giudice conciliatore o di un membro del Consiglio dell'ordine forense.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Il capoverso dell'articolo 16 delle disposizioni transitorie emanate dal Presidente della Repubblica con decreto 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente.

« Le dichiarazioni ed i motivi di impugnazione proposti dopo il 15 luglio 1955 secondo gli articoli 198 e 201 Codice procedura penale modificati, anche se non muniti della autentica nella forma prevista dall'articolo 5 delle norme di attuazione modificato dall'articolo precedente, saranno ritenuti validi purché conformi alle presenti norme e, qualora sia intervenuta pronuncia di inammissibilità, questa sarà revocata ad istanza delle parti interessate o dei difensori da proporre nel termine perentorio di mesi tre dall'entrata in vigore della presente legge ».

TESAURO. Dovendo fare una norma di carattere transitorio diretta a sanare tutte le situazioni per le quali si è sollevata la questione di incostituzionalità, dobbiamo essere molto espliciti. Io mi permetto di suggerire questa formula, sulla quale ho molto meditato:

« Le dichiarazioni e i motivi di impugnazione trasmessi dalle parti private o dai loro difensori a mezzo di raccomandate o del telegrafo dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 1955 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide anche se la sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione non sia stata autenticata, o se l'autentica è valida, ovvero non contenga la dichiarazione del pubblico ufficiale che l'autenticazione è stata fatta in sua presenza. Le pronunzie di inammissibilità già intervenute, se non soggette a impugnazione, saranno revocate con ordinanza del giudice che le emise e la impugnazione avrà il suo corso qualora la parte o il difensore entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenti personalmente o per mezzo di procuratore speciale istanza scritta al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o che dichiarò la inammissibilità dell'impugnazione ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Io ritengo che la formulazione, fino a dove parla delle dichiarazioni di inammissibilità già avvenute, sia molto più chiara di quella proposta e credo che possa essere accolta; cioè si tratta di dichiarare conformi alla norma quelle dichiarazioni di autentica che potrebbero non essere ritenute tali. Ma il porre nel nulla l'autorità della cosa giudicata, mi pare estremamente grave. Fra l'altro, finiamo per creare condizioni diverse per differenti persone.

TESAURO. Sappiamo che i processi, per il novanta per cento, sono sospesi. Qui sorge una sperequazione a danno di quei disgraziati che non hanno modo di essere assistiti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Qui il problema è un altro. Possiamo noi incidere su una cosa giudicata?

Possiamo dire che una dichiarazione di inammissibilità viene posta nel nulla con una procedura di impugnazione? Io ritengo che questo sarebbe gravissimo.

BERLINGUER. Io mi preoccupo che sia raggiunta una giustizia sostanziale. Faccio rilevare che, in un primo periodo, la Cassazione ha esaminato, senza eccezioni né dichiarazioni di inammissibilità, ricorsi i cui motivi di impugnazione non erano firmati con la solita formula dal difensore. In un secondo periodo, invece, la Cassazione ha ritenuto che, se non vi fosse stata questa forma di autenticazione, i motivi sarebbero stati considerati inammissibili. Badate: non vi sono molti processi esaminati e decisi in questo senso con l'inammissibilità, ma vi è qualche caso di processo comportante la condanna all'ergastolo. Ora la Cassazione ha sospeso un numero notevole di dibattimenti. Questa disparità di trattamento rispetto a una prima e a una seconda giurisdizione è qualcosa che merita di essere esaminato attentamente.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Siamo d'accordo che si debba arrivare ad una giustizia concreta, però non dobbiamo trascurare che sarebbe estremamente grave ritenere cosa non giudicata quello che invece è già cosa giudicata. La Cassazione ha ritenuto che l'autentica fosse solo quella prevista dall'articolo del codice e ha ritenuto che vi fosse una incertezza fra la *ratio* che il legislatore aveva dinanzi votando la norma e l'applicazione che la Cassazione stava facendo della norma stessa. Ora, sapendo che vi era in corso un procedimento legislativo per rivedere quegli articoli, la Cassazione ha pensato di temporeggiare. A questo punto, mentre prendiamo atto che vi sono delle procedure ancora in corso, non possiamo andare a turbare quello che è stato già deciso con sentenza passata in giudicato. La questione sarebbe estremamente grave.

DEGLI OCCHI. Per tranquillizzare l'onorevole sottosegretario, vorrei dire che qui si tratta di inammissibilità in relazione a norme di diritto processuale, non di diritto sostanziale. La situazione, come è prospettata dagli onorevoli Tesauro e Berlinguer, è veramente grave. Abbiamo assistito ad una compressione dello spirito liberale nelle nuove norme di diritto processuale. Noi dobbiamo ammonire coloro che interpretano la legge a non interpretarla in senso contrario a quello che l'ha ispirata.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Per coloro che hanno scontato la pena una disparità esiste già.

DEGLI OCCHI. Naturalmente non possiamo riparare tali casi.

RICCIO. Nel processo penale, una situazione di questo genere non è nuova. Abbiamo delle sentenze processuali le quali danno al privato la possibilità di riaprire il dibattito. Quando ci troviamo di fronte a un delitto perseguibile dietro querela di parte, il giudice può assolvere per mancanza di querela. Questo non significa che, se viene la querela, il processo non possa avere ingresso. Qui ci troviamo di fronte ad una sentenza avente un contenuto soltanto processuale. Ora, di fronte ad una sentenza che ha dichiarato la inammissibilità, noi abbiamo solo la constatazione di mancanza di una forma ritenuta necessaria per il processo, cioè ci troviamo di fronte ad una sentenza che ha un contenuto soltanto processuale. Non credo che proseguendo per questa via andiamo a scardinare i sacri principî del giudicato.

TESAURO. L'osservazione dell'onorevole Riccio deve essere attentamente considerata. L'autorità della cosa giudicata è profondamente diversa nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo penale. Quando l'onorevole Riccio fa l'ipotesi di chi è stato prosciolto per mancanza di querela e poi viene sottoposto ad un nuovo processo, si può obiettare che si tratta di una situazione diversa. È verissimo; però vi può essere un'altra ipotesi, in cui un imputato sia stato condannato in tribunale e la sentenza venga revocata in appello e in corte di cassazione perché mancava la querela. L'autorità della cosa giudicata ha sempre avuto una disciplina profondamente diversa nel diritto processuale penale, al punto che si è ammessa la possibilità di celebrare di nuovo il giudizio di un condannato in corte di Assise in contumacia. Questo ha portato a situazioni veramente deplorevoli, per cui alcuni condannati all'ergastolo sono stati assolti, o, viceversa, persone assolte per insufficienza di prove, sono state successivamente condannate all'ergastolo, ammettendosi così la possibilità della *reformatio in pejus.*

Noi non deroghiamo dal principio generale se non in via transitoria mantenìamo la nostra disposizione limitata all'ambito processuale. Se non avessimo il coraggio di approvare una norma siffatta, non dovremmo nemmeno approvare la legge, perché in tal caso verremmo a creare una grave sperequazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* E se la Corte di cassazione avesse preso in considerazione tutte le procedure che, invece, ha tenuto di fatto sospese e per tutte

avesse giudicato sulla inammissibilità, che cosa sarebbe accaduto? Può sempre verificarsi che un altro potere autonomo ha interpretato ed interpreti le norme non secondo le intenzioni del legislatore.

TESAURO. Occorre tener presente che non vi è stata uniformità di giudizio da parte della Cassazione sulla materia in esame e che solo pochi giudici hanno dato alla norma che stiamo modificando un'interpretazione restrittiva.

BERLINGUER. Sono d'accordo con l'impostazione tecnica data alla questione dai colleghi Riccio e Tesauro. Aggiungo che esiste già – a differenziare notevolmente il concetto di *res iudicata* dal campo civilistico-amministrativo a quella penale – nel codice di procedura penale il concetto di revisione.

TESAURO. È nostro dovere evitare di commettere ulteriori errori. Si tratta di un errore legislativo commesso in passato e che occorre assolutamente correggere.

BERLINGUER. Nella legge del 1944 che istituiva l'Alta Corte di giustizia era detto che le sentenze erano « inappellabili », invece esse sono state impugnate e rivedute, né me ne dolgo, in quanto si è trattato di un atto di giustizia.

In tema di precedenti, aggiungo che la Corte di cassazione ha in passato ritenuto di poter ritenere validi anche i motivi di impugnazione trasmessi senza la formula « firma apposta in mia presenza », e, conseguentemente, ha giudicato.

Ritengo, pertanto, che la Commissione debba approvare questa norma transitoria. E se essa dovesse passare, propongo che il termine di tre mesi sia portato a sei, tenuto conto che vi sono taluni condannati che in soli 90 giorni potrebbero non avere la possibilità di conoscere e di usare del diritto che venisse loro riconosciuto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Devo oggettivamente dichiarare di non essere rimasto persuaso delle argomentazioni addotte dai colleghi.

Per quanto riguarda il caso della mancanza di querela, devo far notare che il codice esige per certi reati la querela di parte; anche se il giudice constata solo in un secondo tempo la mancata osservanza di questa norma e annulla la sentenza, non fa che applicare una norma di diritto. La revisione è, insomma, un'ipotesi prevista dal codice in più casi. Ma qui si vorrebbe porre in dubbio la cosa giudicata, e questa ipotesi non è prevista, né potrebbe esserlo, nell'impostazione giuridica del codice.

La magistratura ha ritenuto di dover applicare una legge in modo che noi non condividiamo, tanto è vero che stiamo per emanare una nuova legge. Evidentemente questa, dal giorno della sua applicazione, sanerà tutte le situazioni pendenti: ma non è possibile porre nel nulla talune sentenze già emesse. Si tratta di diritto sostanziale, e non di semplice procedura!

Quando poi ci si richiama all'esempio dell'Alta Corte di giustizia, occorre non dimenticare che la norma riguardante l'impossibilità di qualsiasi impugnativa venne emanata in periodo rivoluzionario e venne, una volta ritornata la normalità, subito riveduta, essendo essa in contrasto non solo con un canone fondamentale del nostro diritto positivo, ma con lo stesso diritto naturale di avere un doppio grado di giurisdizione.

Per queste ragioni dissento dalla forma proposta dall'onorevole Tesauro, non ritenendo lecito incrinare il principio della *res iudicata*.

DEGLI OCCHI. Faccio rilevare che quelle di inammissibilità sono « ordinanze », non sentenze, e che quindi la norma transitoria proposta dal collega Tesauro non incide su un principio di diritto sostanziale.

PRESIDENTE. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la nostra Costituzione è « rigida » e che essa stabilisce che nessun potere ha il diritto di interferire in un atto di un altro potere autonomo, come, nel caso presente, farebbe il potere legislativo rispetto al potere giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni.

La distinzione che si tenta di instaurare fra sentenze in materia sostanziale e in materia processuale può essere valida sotto certi riguardi ma non può essere applicabile al caso in esame: siamo di fronte a un atto del giudice, e una legge non può porre nel nulla tale atto, che fu adottato in conformità a una legge che noi ora vogliamo modificare.

CAPALOZZA. Non si tratta di sentenza passata in giudicato, ma, nella maggioranza dei casi – come ha bene messo in rilievo il collega Degli Occhi – di una « ordinanza » di inammissibilità. Se così stanno le cose, non si vede perché non debba essere consentito di riaprire i termini: riaprendo i termini, noi renderemmo applicabile la nuova norma (*ius superveniens*).

PRESIDENTE. Un atto di un potere dello Stato è intangibile da un altro potere!

CAPALOZZA. E le amnistie?

PRESIDENTE. Per esse vi è una apposita disposizione costituzionale e il fatto che que-

sta ipotesi sia esplicitamente prevista, conferma che – ove una norma positiva vi sia – in tutti gli altri casi il principio generale cui mi sono richiamato deve considerarsi operante.

PETRILLI. Aderisco pienamente all'opinione del nostro Presidente e dell'onorevole rappresentante del Governo. La legge al nostro esame è una legge nuova, non una semplice « interpretazione autentica » di un'altra legge. E, se anche nel caso di una « interpretazione autentica » si rispetta la cosa giudicata, a maggior ragione essa va rispettata nel caso che si tratti di una legge nuova. Non si può dare alla legge un valore retroattivo al punto di annullare la cosa giudicata: questo principio è comune al diritto civile e al diritto amministrativo così come a quello penale.

Gli esempi addotti non provano in alcun modo la validità della tesi contraria.

Si è fatto riferimento a una esigenza di giustizia. Ma di quale giustizia si parla, sostanziale o procedurale ? Se non si presenta in termini un ricorso presso la Corte di cassazione, la sentenza di appello o della Corte di assise *pro veritate habetur*, né alcuno potrebbe sostenere che è stata violata la giustizia. Perché si ritenga che la norma transitoria proposta dal collega Tesauro viene a riparare una « ingiustizia » bisognerebbe ammettere che la sentenza che si vuole impugnare sia necessariamente una sentenza errata... Solo in questo caso, infatti, vi sarebbe una « ingiustizia » sostanziale.

Con questa presunzione, si potrebbe dire che non è stata fatta la giustizia sostanziale. Abbiamo avuto anche qualche caso di ergastolo. Vedete quale ingiustizia ? Ma qui bisogna partire dal presupposto che la Corte di Assise abbia commesso un errore, una ingiustizia.

Tutti gli altri casi sono quelli nei quali si accerta una realtà precedente al giudizio. I casi della revisione della improcedibilità dell'azione per difetto di querela sono stati tutti casi di accertamento attuale di situazioni precedenti al giudizio. Qui invece si tratta di fare una legge alla quale si vuol dare valore retroattivo fino a vincere la forza del giudicato. Ora, sappiamo che in tutti i casi in cui si sono fatte leggi con effetto retroattivo, si è sempre detto che restano ferme le sentenze passate in cosa giudicata. Invece, in questo caso la legge si appropria delle situazioni pendenti; e, siccome il giudice deve giudicare secondo la legge in vigore, è evidente che, al momento in cui emetterà un'ordinanza o una sentenza, non può che soggiacere alla disciplina legislativa vigente in quel momento.

CAPALOZZA. La norma dell'articolo 5 non l'abbiamo approvata noi come potere legislativo, ma è solo una norma delle disposizioni di attuazione.

Anzi è una norma che possiamo dire anticostituzionale. Il Presidente dice: si vada pure davanti alla Corte costituzionale. Noi, invece, vogliamo appellarci qui ad una regola costituzionale.

PRESIDENTE. La via per impugnare quella norma esiste. Comunque, mi rendo conto della grave situazione di coloro che si trovano di fronte a dichiarazioni di inammissibilità Noi non passiamo, pertanto, non preoccuparci di non toccare un principio basilare. Se tocchiamo il principio della forza del giudicato, dove andiamo a finire ? Come Presidente della Commissione, ho il dovere di sollevare la pregiudiziale di incostituzionalità su questa parte dell'emendamento Tesauro.

FORMICHELLA. Mi associo a quanto hanno detto il Presidente, il Sottosegretario e l'onorevole Petrilli. Non si può violare un principio così importante.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dopo quanto ho detto, se si insiste nel chiedere l'approvazione dell'articolo 4 nella formulazione proposta dall'onorevole Tesauro, dovrei chiedere la rimessione in aula del provvedimento. Non è escluso che anch'io possa cambiare parere, comunque mi sembra meglio che una questione di questo genere sia esaminata dall'Assemblea.

CAVALLARI. Si potrebbe cercare un accordo. Di fronte alla mancata richiesta di remissione in aula del Governo e nell'intento di riuscire in qualche modo a venire incontro alle necessità prospettate dagli onorevoli Tesauro e Riccio, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, sul capoverso dell'articolo 207 del codice di procedura penale, che regola l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione. Gli scrupoli di carattere costituzionale non avrebbero ragione di essere qualora si facesse una norma transitoria che facesse salva per lo meno la possibilità delle parti di ricorrere in Cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità emessa dal tribunale in sede di appello. In questo modo non si verrebbe a infrangere l'autorità del giudicato, perché non sarebbe il Parlamento a dire al potere giudiziario di revocare l'ordinanza di inammissibilità. La competenza rimarrebbe al potere giudiziario, in quanto si direbbe che contro

l'ordinanza, anche se trascorsi i termini, si può ricorrere in Cassazione. I giudizi di cassazione rimangono fuori della tutela della presente norma.

RICCIO. Questi sono gli unici giudizi sui quali discutiamo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. I giudizi di cassazione rimangono scoperti. Fare una norma che consenta di impugnare un provvedimento passato in giudicato è lo stesso che dichiarare che la cosa giudicata non è più cosa giudicata.

PRESIDENTE. Onorevole Tesauro, insiste sul suo emendamento ?

TESAURO. Nulla da dire sui motivi di opportunità in base ai quali il Governo pensa di chiedere il deferimento in aula. Tuttavia, se si ha una preoccupazione di ordine costituzionale, noi dobbiamo guardarla realisticamente, cioè con aderenza al nostro diritto positivo. Non è la prima volta che la questione sorge in questa Commissione. Essa fu sollevata alla Costituente da molti parlamentari, i quali volevano consacrare una disposizione che, come disse qualcuno, bloccava le decisioni dei giudici. Ma contro quella proposta tutti insorsero e qualcuno rilevò che questo non era possibile proprio per la situazione particolare che si verificava nel campo del diritto penale. Io invito, tuttavia, a considerare realisticamente quali siano le disposizioni della Costituzione che possono aver consacrato l'autorità della cosa giudicata. Il codice di procedura penale si è ben guardato dal parlare dell'autorità della cosa giudicata. Noi troviamo queste parole nella legislazione amministrativa e in quella processuale civile, ma non le troviamo nel codice di procedura penale. Come possiamo allora sostenere che la Costituzione ha consacrato questo principio ?

RICCIO. Io proporrei di stralciare questa parte dell'articolo che potrebbe formare oggetto di una apposita proposta di legge. Si dovrebbero però votare le altre norme della proposta di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Con l'articolo che stiamo discutendo noi intendiamo dire che tutto quanto è all'esame dei giudici, e non è giudicato comunque, va giudicato secondo la nuova legge. Quando nel titolo dell'articolo 4 si viene ad affermare che « il capoverso dell'articolo 16 delle disposizioni transitorie... » « è sostituito dal seguente » si viene ad abrogare una norma che può avere validità in casi diversi da quello da noi previsto. Ritengo, pertanto, che l'articolo 4 debba recare norme aggiuntive, e non sostitutive, ed invito la Commissione ad emendare in questo senso il testo dell'articolo stralciandone la seconda parte.

PRESIDENTE. Il rilievo dell'onorevole sottosegretario mi pare quanto mai fondato.

Pongo in votazione lo stralcio della seconda parte dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Pongo pertanto in votazione il testo così emendato dell'articolo 4.

All'articolo 16 delle disposizioni transitorie emanate dal Presidente della Repubblica con decreto 8 agosto 1955, n. 666, è aggiunto il seguente comma:

« Le dichiarazioni ed i motivi di impugnazione proposti dopo il 15 luglio 1955 secondo gli articoli 198 e 201 del codice di procedura penale modificati, anche se non muniti della autentica nella forma prevista dall'articolo 5 delle norme di attuazione modificato dall'articolo precedente, sono validi purché conformi alle norme della presente legge.

(*È approvato*).

È così terminata l'approvazione degli articoli. Pongo in votazione la modifica della intitolazione della proposta di legge.

(*È approvata*).

Il nuovo titolo della proposta di legge resta pertanto così formulato: « Modificazione al Codice di procedura penale e alle norme di attuazione, transitorie e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666 ».

Resta inteso che sarà sottoposta quanto prima alla Commissione la parte stralciata dell'articolo 4 della proposta di legge.

La proposta di legge n. 2902 sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

MACRELLI: « Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di im-

pugnazione in materia processuale penale » (2902):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Baldassari, Berlinguer, Bernardi Guido, Bottonelli, Breganze, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Cavallari Vincenzo, Dante, Degli Occhi, Floreanini Gisella, Formichella, Gorini, La Rocca, Lopardi, Murdaca, Murgia, Musotto, Perlingieri, Petrilli, Riccio Stefano, Rocchetti, Tesauro e Tosato.

La seduta termina alle 16,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI